

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 16867

Oggetto: Approvazione Regolamento in materia di ferie e riposi solidali.

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 24 novembre 2023 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34

Premesso che

- l'art. 71 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, 2016-2018, ha introdotto l'Istituto delle ferie e dei riposi solidali e regolamentato la procedura;
- la materia di cui trattasi rientra tra quelle oggetto di confronto con le OO.SS., confronto avvenuto in data 8 novembre 2023;

Visti

- gli artt. 6 e 68 del CCNL di cui sopra, in materia di confronto con le OO.SS.;

Richiamato

- l'art. 6 del CCNL, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, per il quadriennio normativo 1998-2001 e del primo biennio economico 1998-1999, in materia di ferie, festività del Santo patrono e recupero festività soppresse;

Considerato opportuno

- predisporre in materia un procedimento più snello e idoneo per dare immediata attuazione ai contenuti del sopra richiamato art. 71, consentendo, in tempi brevi, la conclusione dell'iter procedimentale di assegnazione di ferie e riposi solidali ai dipendenti in condizioni di necessità, per prestare assistenza a figli minori in particolari condizioni di salute;

Considerata la proposta della Giunta Esecutiva

Con voti n. 33 a favore

DELIBERA

di approvare il Regolamento in materia di ferie e riposi solidali, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui all'allegato 1.

Titolario	Personale		
Data GE		Data CD	24 novembre 2023
Componente di Giunta competente	dott. Pierluigi Campana		
Persona Referente	dott. Reali Giorgio		
Struttura Proponente			
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	Direzione Risorse Umane		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	Approvazione Regolamento in materia di ferie e riposi solidali		
costo complessivo			
copertura finanziaria anno	progetto	capitolo di spesa	importo
Allegato 1	Regolamento in materia di ferie e riposi solidali		
Allegato 2			
Allegato 3			
Note o riferimenti Atti precedenti			

Ferie solidali

1. Le ferie solidali costituiscono una forma di solidarietà tra dipendenti che consente la cessione di giornate di ferie tra un dipendente ed un altro per particolari motivazioni.
2. Le ferie solidali spettano al dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti, per particolari condizioni di salute, sulla base di idonea certificazione sanitaria e a condizione che abbia esaurito ogni possibile giustificativo di assenza.
3. **Indipendentemente** dalle richieste di utilizzo di ferie solidali da parte di coloro che si trovino nelle condizioni di necessità di cui al punto 2, su base volontaria e a titolo puramente gratuito, i dipendenti potranno cedere, in qualunque momento della propria vita lavorativa, anche in modo reiterabile:
 - le giornate di ferie, presenti nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui dovrà necessariamente fruire, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. N. 66/2003 in materia di ferie, quantificate in 20 giorni;
 - le 4 giornate di riposo per le festività soppresse.
4. Il dipendente che intende procedere alla cessione delle ferie potrà provvedere in merito, con nota indirizzata al direttore della struttura di appartenenza e al direttore generale, nella quale dovrà essere quantificato il numero di ferie e/o giornate che intende cedere.
5. Le ferie cedute verranno detratte, in modo definitivo, dalla propria disponibilità e faranno parte di un monte giorni a disposizione del direttore generale, che in seguito ad ogni cessione, con propria determinazione, provvederà ad aggiornare il monte giorni.
6. L'identità del dipendente cedente non verrà in alcun modo resa nota al dipendente assegnatario e viceversa.
7. Il dipendente che abbia l'esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti, per particolari condizioni di salute e che non abbia la disponibilità di ferie e permessi per soddisfare tale esigenza, presenta specifica istanza indirizzata al direttore generale e al direttore della struttura di appartenenza, quantificando le giornate di cui necessita.
8. L'istanza di cui sopra dovrà essere corredata da adeguata certificazione, comprovate lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
9. Il direttore generale, ricevuta tale istanza, previa istruttoria da parte dei competenti uffici della DRU dell'AC, provvede in merito, con propria determinazione, assegnando un numero di giornate ritenute congrue per soddisfare la necessità rappresentata, fatta salva la relativa disponibilità, e aggiornando il monte giorni.
10. Il contenuto della determinazione viene comunicato al richiedente e al direttore della struttura di appartenenza, da parte della DRU dell'AC.
11. Le giornate assegnate entrano immediatamente nella disponibilità del richiedente.